



Il Ministro della Difesa

- VISTO l'articolo 10, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai sensi del quale il Ministro della difesa, preposto all'amministrazione militare e civile della Difesa, è il massimo organo gerarchico e disciplinare;
- VISTO l'articolo 831 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, che, in merito alle proposte di concessione delle ricompense, prevede che siano formulate dalle autorità le quali, per le loro attribuzioni, siano a cognizione dei fatti e, in particolare, per gli atti e le attività compiute all'estero, dai comandanti di corpo o dall'autorità militare in grado più elevato presente al fatto, ovvero, nel caso non esista, dall'autorità consolare;
- VISTO il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle finanze, 6 ottobre 1986, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 49 del 6 dicembre 1986 e il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle finanze, 10 febbraio 1992, con i quali, rispettivamente, è stata istituita la Croce commemorativa, con nastrino e diploma per il personale delle Forze armate, della Guardia di finanza, del Corpo militare e del Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, del personale civile del Ministero della difesa ed estesa a selezionato personale straniero benemerito dello Stato italiano, che abbia prestato o prestato servizio in una forza o missione destinata al mantenimento della pace al di fuori del territorio nazionale, in base ad accordi bilaterali o multilaterali o per conto dell'O.N.U.;
- VISTO il decreto del Ministro della difesa 27 novembre 1996, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze e dei trasporti e della navigazione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 74 del 29 marzo 1997, con il quale è stata istituita la Croce commemorativa, con nastrino e diploma per il personale militare e civile del Ministero della difesa, della Guardia di finanza, del Corpo militare e del Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, del Ministero dell'interno e del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonché a selezionato personale straniero benemerito dello Stato italiano, che abbia prestato o prestato servizio in una forza o missione destinata al soccorso umanitario al di fuori del territorio nazionale;
- VISTO il decreto del Ministro della difesa 15 gennaio 2003, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 9 del 30 marzo 2003, con il quale è stata istituita la Croce commemorativa per il personale militare e civile del Ministero della difesa, che, a partire dal 7 novembre 2001, fino al termine dell'operazione di concorso al mantenimento della sicurezza internazionale nell'ambito delle operazioni militari in Afghanistan, con particolare riferimento alla Missione ISAF, abbia partecipato, per un periodo continuativo di almeno 15 giorni, alle attività di concorso al mantenimento della sicurezza internazionale, nonché al personale che, in Patria, abbia curato le predisposizioni necessarie allo

svolgimento delle missioni, e il decreto del Ministro della difesa 7 febbraio 2013, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 13 del 20 febbraio 2013, con il quale è stata estesa al personale del Corpo militare e del Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, la medesima Croce commemorativa per la partecipazione alle operazioni militari in Afghanistan, istituita con decreto del Ministro della difesa 15 gennaio 2003;

VISTO il decreto del Ministro della difesa 8 ottobre 2013, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 32 del 20 novembre 2013, con il quale è stata estesa la possibilità del conferimento della predetta Croce commemorativa anche al personale militare straniero;

RAVVISATA l'opportunità di attribuire un idoneo riconoscimento al personale militare e civile del Ministero della difesa, del Corpo militare e del Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, che, con alto senso del dovere e della responsabilità, elevato spirito di sacrificio e con irreprensibile comportamento disciplinare, abbia partecipato, a operazioni internazionali di cooperazione con autorità governative locali al di fuori del territorio nazionale, in Paesi che sono stati interessati da conflitti, disordini socio-politici, ovvero assegnato presso sedi di "Comando e Controllo" o supporto logistico dell'operazione, dislocate al di fuori del territorio nazionale, nell'area geografica in cui si svolgono le operazioni stesse, sulla base di accordi bilaterali o multilaterali, per conto dell'ONU o dell'Unione Europea che non sono già state riconosciute utili ai fini del conferimento di altra croce commemorativa nazionale;

DECRETA

Art. 1

1. E' istituita la Croce commemorativa, con nastrino e diploma, per le benemerenze acquisite dal personale militare e civile del Ministero della difesa, del Corpo militare e del Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, nonché da selezionato personale straniero, benemerito dello Stato italiano, che ha partecipato a operazioni internazionali di cooperazione con autorità governative locali al di fuori del territorio nazionale, in Paesi che sono stati interessati da conflitti, disordini socio-politici, ovvero assegnato presso sedi di "Comando e Controllo" o supporto logistico dell'operazione, dislocate al di fuori del territorio nazionale, nell'area geografica in cui si svolge l'operazione stessa, in base ad accordi bilaterali o multilaterali, per conto dell'ONU o dell'Unione Europea che non sono già state riconosciute utili per il conferimento di altra croce commemorativa nazionale.

2. Nell'ambito delle operazioni di cui al comma 1, sono ritenute utili le seguenti attività:

- a) assistenza e consulenza a istituzioni locali di forze armate e di polizia;
- b) addestramento di personale locale di forze armate e di polizia;
- c) gestione e consolidamento dell'ordine pubblico;
- d) costituzione dei primi nuclei locali delle forze armate e di polizia;
- e) supporto a operazioni di forze armate e di polizia locali;
- f) protezione di personale, mezzi, equipaggiamenti e infrastrutture;
- g) scorte ad autorità locali, nazionali e internazionali.

3. La Croce Commemorativa, il nastro e il nastrino hanno le caratteristiche raffigurate nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

1. La Croce commemorativa è attribuita dalla Direzione generale per il personale militare e dalla Direzione generale per il personale civile con decreto dirigenziale, su proposta del comando di

impiego. Per il personale straniero la proposta è di competenza del Comando operativo di vertice interforze.

2. Il diploma che attesta il conferimento della croce commemorativa nonché le relative insegne sono rilasciati dalla Direzione generale per il personale militare e dalla Direzione generale per il personale civile.

3. Gli oneri derivanti dall'acquisto delle insegne sono a carico dei beneficiari, a eccezione delle insegne per il selezionato personale straniero, benemerito dello Stato italiano e per i soggetti di cui all'articolo 3 comma 3.

Art. 3

1. Il Capo di stato maggiore della difesa, con propria determinazione, indica le missioni e il periodo temporale di inizio e termine delle operazioni, nonché le zone di intervento che danno luogo alla concessione della Croce commemorativa, oltre alla scritta da apporre sulla fascetta di bronzo, sul nastrino e sul diploma.

2. La decorazione è attribuita al personale che ha effettivamente preso parte alle operazioni per un periodo continuativo, non inferiore a 45 giorni, o per l'intero protrarsi dell'attività in una singola area se di durata inferiore a 45 giorni, ma per un periodo non inferiore a 15 giorni. Per gli equipaggi di volo il conferimento spetta al personale che ha preso parte, nella zona delle operazioni, a 15 missioni su aeromobili ad ala fissa o a 30 missioni su aeromobili ad ala rotante.

3. Si prescinde dal limite temporale di cui al comma 2 nei confronti del personale che, nel corso dell'impiego, è deceduto oppure ha riportato ferite, mutilazioni o ha contratto malattie, riconosciute dipendenti da causa di servizio, che ne hanno determinato il ritiro anticipato dalle operazioni.

4. La decorazione è concessa una sola volta, per l'impiego nella medesima area geografica, al raggiungimento dei limiti di tempo o del numero di missioni di volo previsti al comma 2. Al nastro a cui è appesa la decorazione è sovrapposta una fascetta di bronzo che riporta la denominazione dell'area geografica o della nazione in cui ha avuto luogo l'intervento.

Art. 4

1. Il personale militare a cui è attribuita la decorazione è autorizzato a fregiarsene secondo le modalità previste dal regolamento sulle uniformi.

2. Il personale che, avendo partecipato a più forze o missioni, ha ottenuto più volte il riconoscimento, porta:

a) una sola insegna completata da tante fascette di bronzo quanti sono i riconoscimenti ottenuti;

b) un solo nastrino, completato rispettivamente da una o due stellette di bronzo o una stelletta d'argento se i riconoscimenti ottenuti sono rispettivamente due, tre o più di tre.

Roma, li **20 GIU. 2017**

IL MINISTRO



ALLEGATO 1
(Articolo 1, comma 3)



CROCE: in metallo color argento con attacco a nastro, del peso di grammi 25 circa, a quattro braccia uguali, di millimetri 40 di diametro, contornata da due fronde di arancio, riporta sulla fronte al centro la scritta "PER LA COOPERAZIONE"; sul retro, al centro, una stella a cinque punte.

La croce è appesa ad un nastro di seta arancio chiaro di 37x50 millimetri, con, in verticale, al centro, i colori della bandiera nazionale (tre bande di 2 mm. ciascuna). Sul nastro una fascetta metallica color bronzo, su cui è sinteticamente scritta, in rilievo, la denominazione dell'area geografica o nazione in cui ha avuto luogo l'intervento.

NASTRINO: riporta in identica sequenza gli stessi colori del nastro della croce.

FASCETTA: metallica indicante il nome dell'area geografica.

DIPLOMA: riporta i dati anagrafici dell'insignito, la data del periodo di impiego e l'area geografica o nazione dove si è svolta, in modo prevalente, la missione.